



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 81	di data 24/11/21

Oggetto: D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN VIA TORRE VANGA N. 13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE, IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 29 GENNAIO 2021). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI. IMPORTO PRESUNTO PER SETTE ANNI EURO 908.463,92, DI CUI EURO 76.475,00 PER EVENTUALI ONERI DELLA SICUREZZA COVID-19 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che in data 31 dicembre 2021 si conclude il vigente contratto per il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente;

considerato che il servizio di cui in oggetto è costituito dalle seguenti prestazioni:

A) SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI: il servizio è svolto su sette giorni (dal lunedì alla domenica), comprese festività civili e religiose ed è articolato come segue:

- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel periodo ottobre-marzo;
- dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel periodo aprile-settembre;

salvo modifiche apportate dall'Amministrazione per particolari esigenze di servizio; tale servizio prevede rispettivamente la custodia dei locali e la pulizia dei locali ed aree esterne;

B) SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL BAGNO AUTOPULENTE: il servizio è aperto in via programmata dalle ore 7.00 alle ore 22.00 tutti i giorni della settimana, comprese festività civili e religiose, salvo modifiche apportate dall'Amministrazione per particolari esigenze di servizio;

C) ATTIVITÀ A CHIAMATA: in occasione di particolari eventi o manifestazioni che comportino un significativo afflusso di pubblico potranno essere richieste dall'Amministrazione, con un preavviso di almeno 24 ore, delle "attività a chiamata", quali anticipi e/o prolungamenti di orario anche in fascia notturna (oltre le ore 22.00) e/o la presenza di operatori aggiuntivi;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 22 novembre 2021 n. 292, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, è stato deciso:

- di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente, in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 29 gennaio 2021), aderendo integralmente alle proposte del Servizio Gestione fabbricati così come esposte in narrativa della medesima deliberazione;
- di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione fabbricati si stabilirà di procedere all'affidamento dell'appalto del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente, in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 29 gennaio 2021), mediante procedura aperta

pagina 1/12

telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

considerato che per il servizio come sopra descritto si stima un importo annuale al netto di oneri fiscali pari ad euro 129.780,56 (di cui euro 10.925,00 per eventuali oneri COVID-19) e pari ad euro 908.463,92, per l'intera durata settennale del contratto. Applicando gli oneri fiscali l'importo annuo è pari ad euro 158.332,28 per un totale, per l'intera durata settennale del contratto di euro 1.108.325,96 comprensivo di oneri fiscali;

rilevato che l'appalto è stato suddiviso in prestazioni a corpo e prestazioni a misura (attività a chiamata), in modo da poter definire, per le voci a corpo, a priori la quotazione annuale riconosciuta, differenziando anche tra la quota legata al servizio di custodia e pulizia del bagno esterno dal servizio di custodia e pulizia dei bagni interni;

tenuto conto che, nella quantificazione dell'importo per il nuovo affidamento come sopra indicato, si è tenuto conto di vari elementi, quali il numero di ore annue previste per la prestazione del servizio oltre che di possibili interventi a chiamata il numero di ore annue per il supervisore/coordinatore del servizio, l'acquisto di materiale d'uso, gli oneri per la sicurezza per emergenza da COVID-19 oltre che una stima delle spese generali ed utile d'impresa;

atteso inoltre che il valore complessivo del contratto, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (proroga tecnica ed aumento del 20%) è pari ad euro 1.168.025,04 (oneri fiscali esclusi);

considerato che, in relazione al valore complessivo del contratto, l'appalto del servizio in questione è attratto nel regime europeo delle procedure di gara;

considerato che l'importo annuo della manodopera legata alle attività ordinarie è pari ad euro 92.113,41 e che pertanto il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi, mentre nel caso di lavoratori svantaggiati trova applicazione il CCNL per cooperative sociali;

considerato, a tal proposito, che l'attuale art. 32, commi 4 e 4-sexies, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

considerato che in questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva –, nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data del 31 agosto 2021;

ritenuto di prevedere per l'affidamento in questione, valutata positivamente l'esperienza del contratto attualmente in essere, l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. In particolare, ferma restando l'esigenza di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere, si ritiene di fissare il numero minimo di lavoratori svantaggiati che devono essere impiegati durante l'esecuzione del contratto nella misura del 65% delle unità lavorative complessivamente impiegate e nel rispetto del monte ore settimanale indicato per le persone svantaggiate, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, con la

precisazione che le sopra precisate unità di lavoratori svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto;

ritenuto che, al fine dell'attuazione di quanto sopra previsto, l'aggiudicatario debba elaborare e trasmettere al Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento i progetti individualizzati per ciascun soggetto svantaggiato impiegato nell'appalto, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e da eventuali elementi migliorativi proposti dall'operatore economico in sede di gara, al fine di garantire un adeguato accompagnamento e supporto nel mondo del lavoro;

ritenuto di prevedere che l'affidamento abbia una durata di sette anni per le seguenti motivazioni:

- garantire la continuità del servizio così da permettere al nuovo aggiudicatario di poter conoscere la nuova attività e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire maggiore stabilità per i dipendenti delle imprese;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione per l'istruzione del nuovo iter per la ricerca di un nuovo gestore in termini di tempi e risorse impiegate;

ritenuto che l'appalto sia costituito da un unico lotto non suddivisibile, data l'interconnessione tra le varie prestazioni richieste e la specificità del servizio stesso. La suddivisione in lotti non è possibile dal punto di vista tecnico-pratico e il coordinamento di diversi operatori economici rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;

ritenuto che l'appalto abbia inizio dalla data del verbale di avvio del servizio. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC;

ritenuto che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per una durata massima pari a 6 mesi: in tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

preso atto che il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

visto art. 36-ter-1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che prevede tra l'altro:

- al comma 5: "[...] Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;
- al comma 6: "[...] Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5";

considerato quindi che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, e, appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per

come formulato l'art 36-ter-1 di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP), si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto", elaborato da questo Servizio, che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto;

considerato che, data la natura e le caratteristiche della prestazione oggetto della presente procedura, non sussistendo significativi rischi da interferenze con i dipendenti dell'Amministrazione o di altri appaltatori, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, il cui importo è, dunque, pari a zero; in ogni caso, lo scrivente Servizio ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

considerato che, altresì, nella permanenza dell'emergenza sanitaria, devono essere riconosciuti all'appaltatore i costi diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020, n. 726, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ciò al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori del servizio;

preso atto che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

ritenuto di procedere all'affidamento mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto:

- la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito); ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fase intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione dell'appaltatore;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compreso l'attuale appaltatore senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara;

considerato che la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, al suo art. 2, comma 1, prevede la possibilità, per l'affidamento tra l'altro di servizi di importo pari o superiore alle soglie europee di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, ipotesi che nel caso di specie non è configurabile; pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, di cui sopra, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio medesimo ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi sopraindicati, nel rispetto quindi del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità, anche tenuto conto delle caratteristiche del servizio in oggetto;

ritenuto opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, essendo il servizio oggetto di gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, tenuto anche conto di quanto

previsto dalla Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

ritenuto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde sia al preciso dettato normativo richiamato sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta gestionale legata al tema delle clausole sociali ed alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti di gara; tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo;

ritenuto di prevedere l'attribuzione per le offerte di complessivi 100 punti, di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica, anche alla luce di quanto previsto all'art. 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

considerato che, rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una progettazione gestionale, anche con riguardo all'aspetto della clausola sociale relativa ai lavoratori svantaggiati; la suddivisione degli 85 punti è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

ritenuto di non poter fare ricorso a criteri esclusivamente matematici, essendo necessario nella maggior parte dei casi una valutazione di tipo discrezionale da parte della Commissione tecnica;

ritenuto che la suddivisione degli 85 punti dell'offerta tecnica sia così strutturata:

a) Progetto gestionale sociale: punteggio massimo 40	
Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio e di una proposta di inserimento lavorativo adeguato alle caratteristiche dei soggetti svantaggiati, specificando:	
Elementi	Punt. max
a.1) Illustrazione delle modalità di accoglienza e di collocazione dei lavoratori	10
a.2) Illustrazione della metodologia di accompagnamento e sostegno del lavoratore nello svolgimento delle mansioni affidate ed in particolare nelle fasi iniziali	10
a.3) Illustrazione del piano di formazione ed addestramento a favore dei lavoratori, in particolare senza pregressa esperienza in mansioni analoghe	5
a.4) Illustrazione della modalità con le quali si intende garantire un adeguato monitoraggio del progetto individualizzato	10
a.5) Illustrazione di ulteriori elementi che garantiscano la piena integrazione sociale dei lavoratori	5

b) Merito tecnico-organizzativo: punteggio massimo 45	
Programma gestionale del servizio di custodia e pulizia e aspetti tecnico organizzativi:	
Elementi	Punt. max

<p>b.1) Indicazioni delle qualità professionali del Coordinatore individuato dall'offerente a supporto delle persone svantaggiate, intesa come possesso di titoli professionali ed esperienza professionale in analoghe mansioni di supporto ed inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate a cui saranno attribuiti i seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oltre 5 anni di esperienza con Diploma di laurea (di durata almeno triennale), punti 10 2. da 2 a 5 anni di esperienza con Diploma di laurea (di durata almeno triennale), punti 5 3. oltre 5 anni di esperienza con Diploma di maturità, punti 2 	10
<p>b.2) Formulazione di una proposta innovativa delle prestazioni richieste dal capitolato, con particolare riferimento al servizio di cambio monete</p>	15
<p>b.3) Formulazione di una proposta innovativa delle prestazioni mediante rilevazione automatica delle presenze del personale addetto</p>	15
<p>b.4) Formulazione di un piano dettagliato delle attività inerenti i servizi oggetto di affidamento e articolazione dell'orario di lavoro, garantendo la custodia dei bagni pubblici, durante le operazioni di pulizia del bagno autopulente così come specificato dal capitolato</p>	5

considerato che, al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, la Commissione procederà come segue:

- per il sotto elemento b.1 l'attribuzione dei punteggi avverrà in maniera matematica; si procederà successivamente alla riparametrazione del punteggio stesso, assegnando all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio il massimo dei punti previsti e alle altre offerte un punteggio proporzionale;
- per tutti gli altri sottoelementi (a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b.2, b.3, b.4), che comportano una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio; per ogni sottoelemento si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie (prima riparametrazione); una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun sottoelemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per il sottoelemento considerato;

ritenuto che, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla seconda riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale; la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15 punti;

ritenuto di prevedere che l'offerta economica sia formulata mediante un ribasso percentuale unico offerto dall'operatore economico per lo svolgimento dei servizi e delle attività richieste nel capitolato speciale dall'Amministrazione;

preso atto che rispetto all'offerta economica il Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, fissa una formula matematica per la valutazione del prezzo; tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del

punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi, con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", elaborato da questo Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

ritenuto che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione del 21 settembre 2016, n. 1005, e aggiornate con deliberazione del 2 maggio 2018, n. 424, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio medesimo;

ritenuto che – considerato anche quanto previsto dall'art. 7, comma 2-ter, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 – è opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi obbligatori per le imprese partecipanti, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7, comma 2-quater della medesima legge provinciale) e al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

ritenuto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, il subappalto non possa essere ammesso per seguenti motivazioni:

- le peculiarità del servizio in oggetto impongono che le prestazioni siano svolte dal soggetto affidatario, poiché queste risultano strettamente connesse le une con le altre e non possono che essere svolte coerentemente dal medesimo soggetto, anche secondo quanto presentato in offerta tecnica;
- l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto ai fini sia della corretta gestione amministrativa/contabile del servizio, oltre che di garanzia della sicurezza limitando la contemporanea presenza di più soggetti che intervengano sui diversi aspetti della prestazione;
- la delicatezza di un servizio in cui la maggior parte del personale impiegato risulta svantaggiato, per il quale quindi si rende opportuna una gestione coordinata e unitaria da parte del soggetto aggiudicatario;

considerato che, come già sopra specificato, l'art. 32 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (tenuto conto altresì della deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020), detta disposizioni finalizzate alla tutela del lavoro negli appalti pubblici, soprattutto per quelli ad alta intensità di manodopera; nello specifico il comma 4-sexies rende obbligatorio l'inserimento della clausola sociale di cui al comma 4 in tutti gli atti di gara relativi ad appalti ad alta intensità di manodopera, mentre il comma 4-septies prevede un'esame con organizzazioni sindacali e rappresentanze degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

presto atto che, con nota prot. n. 277953 di data 22 ottobre 2021 di questo Servizio, sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui al comma 4 dell'art. 32 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori delucidazioni;

preso atto che alla data di scadenza del termine fissato con la citata nota non è pervenuto alcun elemento di risposta o di osservazione;

ritenuto, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, di inserire nel disciplinare di gara

le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;

ritenuto, inoltre, di inserire nel disciplinare di gara l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

ritenuto che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

dato atto che la documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 (Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021), recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto; tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq 40.000 euro", parte integrante del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023, in cui è stata inserita la previsione dell'affidamento in oggetto;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con deliberazione di data 22 novembre 2017 – pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2017 – il Consiglio dell'ANAC ha approvato lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

atteso che l'ANAC ha precisato nelle premesse del bando-tipo l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato, specificando che "La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare-

tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare”;

preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che non si dispone, ad oggi, di un disciplinare-tipo messo a disposizione dall'ANAC relativo specificamente a tale modalità di procedura di gara;

atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC espressamente ritiene ammissibile, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal disciplinare-tipo senza necessità di motivare ulteriormente nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici” è stato stabilito che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte

dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si dimostrino in possesso dei requisiti generali di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del medesimo Decreto legislativo, e in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- a norma dell'art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altri registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo Decreto legislativo per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara (pulizia e custodia); il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- al fine di garantire un minimo di affidabilità nel servizio, le imprese concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnico-professionale provando di aver eseguito, con esito positivo, negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del disciplinare, servizi di custodia e/o pulizia per un importo non inferiore a euro 130.000,00 (Iva esclusa), anche con contratti diversi; l'importo sopra indicato è fissato, in base all'importo annuale posto a base di gara, temperando l'esigenza di assicurare la massima partecipazione con la necessità di disporre di offerte qualificate ossia di un operatore economico che abbia già dimostrato di essere in grado di garantire un servizio di un certo rilievo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)";

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994, n. 25, e 21 novembre 2017, n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001, n. 35, e 23 novembre 2016, n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994, n. 169, e 28 luglio 2021, n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 (Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021), recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";
- le note dello scrivente Servizio del 3 novembre 2021, prot. n. 288111, e dell'11 novembre 2021, prot. n. 296508, e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale di data 22 novembre 2021 n. 292, immediatamente eseguibile, di fissazione degli indirizzi;

 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

 visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020, n. 81/2020/05, prot. n. 306100, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto", e relativi allegati, redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Gestione fabbricati, che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara sia nell'esecuzione dei contratti;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente, in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 29 gennaio 2021), redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente, in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 29 gennaio 2021);
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella deliberazione della Giunta comunale di data 22 novembre 2021 n. 292, immediatamente

- eseguitibile;
5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
 6. di stabilire che il servizio avrà una durata di sette anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
 7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
 8. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione fabbricati;
 9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione fabbricati;
 10. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto per l'intera durata contrattuale pari ad euro 1.108.325,96 (Iva compresa) e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità, somma suddivisa in euro 158.332,28 per ciascuno degli esercizi dal 2022 al 2028, corrispondenti agli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali la relativa obbligazione diventa esigibile;
 11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giorgio Bailoni

Trento, addì 24/11/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 81

di data 24/11/21

Oggetto: D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN VIA TORRE VANGA N. 13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE, IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 29 GENNAIO 2021). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI. IMPORTO PRESUNTO PER SETTE ANNI EURO 908.463,92, DI CUI EURO 76.475,00 PER EVENTUALI ONERI DELLA SICUREZZA COVID-19 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	09021.03.02189	U.1.03.02.13.002	5401			158.332,2 8	"	94695 (9031349)
U	P	2023	09021.03.02189	U.1.03.02.13.002	5401			158.332,2 8	"	94697 (9031351)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25 novembre 2021